



Determina n. 128/2022

Roma, 18 settembre 2022

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II., DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI TRE - C.I.G. 9409871732 - AUTORIZZAZIONE AVVIO TRATTATIVA

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI:

- a. la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF o Ente);
- b. il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;
- c. il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- d. il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- e. lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del 29 ottobre 2020, n.106 del 18 dicembre 2020 e n. 66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022;
- f. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in particolare i principi di cui all'art. 30;
- g. l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall' art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021; ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, *"anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all' articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;
- h. l'art. 1, comma 450 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede l'obbligo di utilizzo di strumenti come il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importi pari o superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);



CONSIDERATO che:

- i. il CREF acquisendo la storica palazzina di via Panisperna ha potuto incrementare l'organico ed espandere le attività di ricerca e la dotazione di attrezzature, mentre anche a seguito della fine dello stato di emergenza Covid-19 il numero delle visite al Museo storico della fisica da parte del pubblico è cresciuto in maniera considerevole;
- j. in considerazione dei suddetti sviluppi e dell'ulteriore incremento delle attività istituzionali previsto dal piano triennale della attività 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREF con delibera n. 44 del 28 aprile 2022 diventa necessario adeguare al nuovo contesto il quadro generale delle coperture assicurative dell'ente;
- k. le coperture assicurative di cui il CREF è attualmente dotato, che investono direttamente la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché la conservazione del patrimonio dell'Ente, risultano inadeguate/insufficienti rispetto alla nuova realtà e/o scadute, tanto da far ritenere opportuno procedere senza ulteriore indugio;
- l. nell'organico del CREF non sono presenti specifiche professionalità nel settore del mercato assicurativo, né risulterebbe agile ed economico provvedervi in tempi brevi e, pertanto, si ritiene opportuno avvalersi di un supporto specialistico esterno;
- m. il servizio di brokeraggio, consulenza e intermediazione assicurativa, come definito dalla direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 (art. 2, comma 1, n. 3), si configura come un complesso di attività *“consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti finalizzati alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”*;
- n. la normativa italiana di settore assicurativo (Codice assicurazioni private - D.Lgs. 209/2005, art 106), allargando l'orizzonte sull'attività di brokeraggio, definisce *“l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”* come quel contesto relazionale tra prestatore di servizio e cliente/utente del medesimo, consistente *“nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*;
- o. secondo il regolamento Isvap n. 5 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni) si intendono per *“mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”* (art. 2, comma 1, lettera t);
- p. *“l'attività di brokeraggio o di intermediazione assicurativa si esaurisce in un'attività di consulenza professionale e precontrattuale indipendente, inerente all'individuazione, acquisto e gestione del prodotto allo scopo di fornire una*

*copertura ad hoc, previa ricerca all'interno del mercato delle condizioni più idonee per il cliente, ed è subordinata soltanto all'iscrizione al registro degli intermediari presso l'Irass" (Cons. Stato, V, n. 4806 del 28/07/2020);*

- q. la stessa Autorità anticorruzione (determinazione AVCP, ora ANAC, n. 2 del 13 marzo 2013), sottolinea la complessità e mutevolezza dell'integrazione tra broker e Pubbliche amministrazioni, evidenziando come *"il ruolo del broker nei rapporti con la pubblica amministrazione tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi"*;
- r. secondo gli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale l'attività di brokeraggio è remunerata esclusivamente attraverso la commissione provvigionale erogata dalla compagnia assicurativa ed indicata in termini percentuali nell'offerta economica sulle polizze stipulate dall'ente a seguito della procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi e su quelle che dovessero essere stipulate successivamente, sulla loro eventuale proroga e rinegoziazione a seguito della intermediazione del broker;
- s. sebbene il broker sia remunerato secondo quanto stabilito nel punto precedente, e pertanto nulla sia dovuto dal CREF, l'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 prevede tuttavia che *"il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di ... servizi ... è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara"*;
- t. il suddetto valore dell'appalto può in questa sede essere solo stimato, in quanto l'Ente, dovendo ricorrere ai servizi resi dal broker in virtù di quanto già esposto al precedente punto l), potrà disporre di tutte le informazioni solo dopo l'intervento dell'operatore economico oggetto della selezione odierna;
- u. il metodo più frequentemente adottato per tale stima è basato sul prodotto tra il totale dei premi fin qui sostenuti dall'Ente per le polizze in godimento e la relativa provvigione garantita dalla Società di assicurazione, nonché la relativa evoluzione temporale dei suddetti parametri;
- v. la spesa effettuata negli esercizi 2020-2022 per le suddette polizze ammonta complessivamente in euro 46.170,00, a fronte di una provvigione di norma del 10% e così suddivisa:

<b>Polizza</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale triennio</b>
RC	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	36.900,00 €
All risks	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	4.950,00 €
Infortuni	assente	1.440,00 €	1.440,00 €	2.880,00 €
			Totale	44.730,00 €

- w. a fronte dell'evoluzione dell'organico, del patrimonio e delle iniziative del CREF si può ipotizzare (nei limiti di quanto considerato al punto t) che il nuovo assetto dell'ente richieda una copertura assicurativa per complessivi euro 200.000,00 nel corso del triennio a venire;



- x. un eventuale incarico di brokeraggio assicurativo dovrebbe estendersi per un analogo periodo temporale, oltre a prevedere una proroga tecnica di almeno sei mesi per l'individuazione, alla scadenza del mandato, di un nuovo operatore economico;
- y. dalla ricognizione effettuata sui siti di molteplici stazioni appaltanti il valore massimo di mercato, comunque correlato alla tipologia di rischio coperto, delle provvigioni a beneficio dei broker assicurativi per le polizze risulta essere del 20%;
- z. il valore dell'appalto, utilizzando i valori massimi di cui ai precedenti punti v e w, considerando anche l'eventuale proroga di cui al punto x, è stimato in euro 46.666,67;
- aa. il suddetto valore deve essere considerato ai soli fini della determinazione di cui all'art. articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ma non determina né determinerà impegni di spesa, sia in quanto l'effettivo compenso del broker sarà erogato dalle compagnie assicurative, sia perché le procedure di affidamento per le polizze saranno regolate con eventuali, futuri atti, distinti da quello odierno, in funzione delle effettive esigenze, condizioni contingenti e effettiva disponibilità di bilancio;
- bb. non vi sono convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione del servizio in questione e che la categoria merceologica è presente sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) nella categoria "Servizi per il funzionamento della P.A./servizi di supporto specialistico". (CPV: 66519310-7 Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni);
- cc. quanto recentemente rilevato dal Giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, sez. II, sentenza n. 1425 del 2 marzo 2022, non appellata) circa la possibilità di affidamento diretto sotto soglia del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché il non disconoscimento che *"per l'acquisizione del suindicato servizio non sia possibile ricorrere all'espletamento di procedure di gare aperte o ristrette in quanto tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze dell'amministrazione e considerato, altresì che, nel caso di specie il ricorso alle procedure ordinarie appare comunque inadeguato in ragione del valore economico del contratto da affidare, con particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l'agire amministrativo"*;
- dd. la trattativa diretta sul MEPA si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla RdO in quanto rivolta ad un unico operatore;

RILEVATO che:

- ee. in data 8 giugno 2022 il CREF ha emanato un avviso pubblico (n. 03/22) di esplorazione del mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo;
- ff. le manifestazioni di interesse avevano come unico scopo quello di comunicare all'Ente la disponibilità al conferimento dell'incarico relativo all'attività di cui all'oggetto e, pertanto, la consapevolezza che



- con l'avviso non era stata indetta alcuna procedura concorsuale e non erano previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
- gg. la Società EXE Insurance Brokers S.r.l., codice fiscale e partita IVA 03703271001, con sede in viale Giulio Cesare, 6, 00192, Roma è risultato operatore economico altamente qualificato in grado di fornire i servizi richiesti, oltre essere in possesso delle certificazioni obbligatorie all'esercizio di tale attività e in base alla documentazione presentata risulta aver svolto esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento;
- hh. è rispettato il principio di rotazione in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altro soggetto e l'odierno operatore economico non è stato mai precedentemente interpellato;
- ii. la prestazione rientra nelle fattispecie previste dall'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e pertanto non ricorre la necessità del DUVRI ed i corrispondenti costi di sicurezza sono pari a 0 (zero);

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG) n. 9409871732 relativo alla procedura in esame;

per le motivazioni descritte in premessa,

### **DETERMINA**

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si approvano, la trattativa diretta sul MePa con la Società EXE Insurance Brokers S.r.l., codice fiscale e partita IVA 03703271001, con sede in viale Giulio Cesare, 6, 00192, Roma al fine di procedere all'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo del CREF per la durata di anni tre, oltre ad eventuale proroga tecnica di mesi sei, dalla stipula;
3. che il servizio consiste nelle attività di cui all'allegato alla presente determina, contenente anche le condizioni di dettaglio;
4. il servizio per il CREF sarà completamente gratuito;
5. l'avvio immediato della verifica del possesso, in capo all'operatore economico dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
6. il R.U.P. è il dott. Alessandro Orlandi.



La presente determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Amministrazione trasparente.

**II DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Alessandro Sbrana**



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL CREF C.I.G. 9409871732**

### **Art. 1 – Oggetto del servizio**

Oggetto dell'affidamento è lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Museo storico della Fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" di seguito denominato CREF, finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

### **Art. 2 – Corrispettivo del servizio**

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del CREF, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker e pertanto nulla sarà dovuto dal CREF, neppure in via solidale o sussidiaria al Broker per le attività previste nel presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione richiesta dal Broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il CREF non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle procedure di affidamento relative.

### **Art. 3 – Durata del servizio**

Il servizio ha durata pari a tre anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Dalla data di decorrenza l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

Alla naturale scadenza il Broker si impegna ad assicurare il servizio, per un periodo massimo di 180 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto salvo richiesta di riduzione di tale termine da parte del CREF.

Il Broker si impegna a attuare, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario.

In ogni caso, l'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

Il contratto dovrà altresì considerarsi automaticamente privo di ulteriori effetti, salvo il pregresso, qualora l'ammontare complessivo delle provvigioni di cui all'art. 4 dovesse raggiungere il valore di euro 46.666,67 (quarantaseimilaseicentosessantasette/sessantasette), al netto delle imposte se dovute.



#### Art. 4 – Situazione assicurativa del CREF

Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali del CREF, sono le seguenti:

Polizza	premio 2021	scadenza
RC	12.300,00 €	20 ottobre 2022
All risks	1.650,00 €	20 ottobre 2022
Infortuni	1.440,00 €	29 maggio 2022

#### Art. 5 – Prestazioni del Broker

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

- a) valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze del CREF;
- b) consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela del CREF resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l'attività della stessa, nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato;
- c) analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso del CREF;
- d) attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia, etc.);
- e) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate del CREF;
- f) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- g) attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia (ad es. elementi concreti che consentano al CREF di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio a titolo di base d'asta in sede di procedure di scelta del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli, etc.);
- h) gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi del CREF;
- i) formazione del personale del CREF (almeno due giornate formative nel periodo contrattuale, di cui una entro il 31/12/2022);
- j) passaggio di consegne alla scadenza di ciascuna polizza assicurativa;
- k) ogni ulteriore parere, consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.

#### Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi



Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il CREF provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker; il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Broker contestualmente ai versamenti s'impegna a rilasciare al CREF le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Società assicuratrice entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

### Art. 7 – Modalità di svolgimento del servizio

Tutte le comunicazioni tra il CREF e il Broker per le quali è normalmente richiesta la raccomandata postale sono svolte esclusivamente a mezzo PEC.

Il CREF autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.

Il CREF si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del CREF, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al CREF.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del CREF, né può impegnare il medesimo se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del CREF.

### Art. 8 – Obblighi delle parti

Il Broker s'impegna al rispetto dei seguenti obblighi, di cui assume la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse del CREF;
- b) trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- c) obbligo di mettere a disposizione del CREF ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- e) collaborare attivamente con il referente del CREF adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della migliore redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- f) presentare preliminarmente, all'inizio di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
- g) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il CREF né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- h) osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy;



- i) svolgere nel periodo contrattuale almeno due giornate formative a vantaggio del personale del CREF, di cui una entro la fine del 2022.

Inoltre, il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi del CREF competenti; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del CREF.

Il CREF ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Il CREF si impegna a:

- a) assumere le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- b) non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- c) inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al Broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
- d) adottare gli atti amministrativi e i capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita il CREF;
- e) sottoscrivere tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- f) eventualmente recepire in tutto o in parte le proposte formulate;
- g) comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti allo stesso per conto del CREF.

## Art 9 - Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà essere dotato di idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali di cui all'art. 110 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In caso di aggiudicazione la validità della suddetta polizza dovrà estendersi all'intera durata dell'incarico.

## Art. 10 – Referente del Broker

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Tale soggetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Broker dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte del CREF in caso di urgenza.

Dovrà essere indicato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.



## Art. 11 – Obblighi nei confronti del personale

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I già menzionati obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

## Art. 12 – Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato attraverso la funzione “Stipula” presente nell’ambito della Trattativa diretta del Mercato elettronico MEPA. Il Broker riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il CREF trasmette il documento di stipula alternativamente attraverso la sezione “Comunicazioni” oppure extra-Sistema a mezzo PEC. L’esecuzione del contratto ha inizio immediatamente dopo la stipula.

Sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltante.

All’atto della presentazione dell’offerta l’aggiudicatario deve presentare:

- a) modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
- b) modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo;
- d) certificato/attestazione di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i.;
- e) polizza assicurativa di RCT di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto;
- f) procura a contrattare di un rappresentante legale (solo se diverso da quello risultante dal certificato della C.C.I.A.A.);
- g) copia di un documento di identità del rappresentante legale firmatario;
- h) copia del codice fiscale del firmatario.

## Articolo 13 - Disposizioni particolari

Il Broker ha l’obbligo di comunicare al CREF ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà del CREF di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che il Broker possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del CREF stesso.

## Art. 14 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del CREF proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il CREF ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra,



in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere dal contratto. In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

## Articolo 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. Pertanto, in ottemperanza alla già menzionata legge, dovrà comunicare al CREF gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati suddetti entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

## Art. 16 - Risoluzione del contratto

Il CREF si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo PEC, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi:

- a) nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite nel presente capitolato;
- b) nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
- c) nel caso venga accertata l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- d) in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

In tal caso al Broker aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il Broker stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

## Articolo 17 - Recesso ex art. 1 comma 13 D.L. 95/2012

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 il CREF, quale amministrazione pubblica che abbia validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le



prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

### Art. 18 - Inadempimenti

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, il CREF invierà formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione.

Il CREF si riserva in ogni caso di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

### Art. 19 – Cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei riguardi del CREF. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

È altresì vietato il subappalto.

### Art. 20 - Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GDPR - in ordine al procedimento di affidamento si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente all'espletamento della procedura medesima;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, che intende aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dal CREF in base alla vigente normativa;
- c) l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude al CREF la possibilità di disporre l'aggiudicazione in favore dell'interessato;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - I. il personale del CREF coinvolto nel procedimento;
  - II. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, cui si rinvia);
- f) titolare della raccolta dei dati è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi Ricerche “Enrico Fermi”, cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti.

### Art. 21 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma.

### Art. 22 - Norme di rinvio



Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

### Art. 23 - Composizione capitolato

Il presente capitolato è composto da n. 23 articoli redatti in 8 pagine.

Si dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le prescrizioni contenute nei 23 articoli del presente capitolato, che si intendono tutte singolarmente sottoscritte ed accettate.

Il Broker  
(firmato digitalmente)